

Legge regionale 04 aprile 1995, n.36

Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia.

Titolo I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante le norme quadro per l'artigianato, nell'ambito delle norme della LR 9 giugno 1992, n. 26 sulle procedure della programmazione.

2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione "Artigiancredito Toscano", e riconosce il carattere di mutualita' delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati "Cooperative" e "Consorzi".

ARTICOLO 2
(Artigiancredito Toscano)

1. L'Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonche' da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalita' di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonche' dei soci delle medesime.

2. La Giunta regionale si avvale dell'Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell'attivita' amministrativa connessa alla incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

3. L'Artigiancredito Toscano e la Fidi Toscana SpA, nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attivita' per ottimizzare l'intervento a favore dell'economia e dell'artigianato toscano.

Titolo II
INTERVENTI AGEVOLATIVI

ARTICOLO 3

(Natura degli interventi)

1. La Regione concede contributi all'Artigiancredito Toscano:

- a) per la copertura delle perdite subite a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative ed i Consorzi;
- b) per la costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative ed i Consorzi;
- c) per i programmi di attività diretti all'assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi nonché all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti;
- d) per l'erogazione dei contributi in conto interesse, da liquidarsi in forma attualizzata, a favore dei soci delle Cooperative e dei Consorzi sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente, con particolare riferimento alla promozione dell'associazionismo economico, all'esportazione e all'innovazione anche nel campo della tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contributi in conto interesse a favore delle imprese artigiane in base a specifici interventi settoriali e/o territoriali della Regione Toscana relativi al credito.

2. La Regione inoltre concede, nel triennio 1995-1997, contributi diretti:

- a) all'Artigiancredito Toscano per garantirne la dotazione di un adeguato patrimonio;
- b) alle Cooperative e ai Consorzi per agevolare fusione tra le stesse Cooperative e tra i Consorzi e le Cooperative. Per l'ottenimento dei contributi, l'organismo associativo risultante dalla fusione deve corrispondere, per numero di associati, per consistenza del patrimonio e per strutture tecniche, alle caratteristiche che la Giunta regionale determina con apposito atto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da perseguire l'ottimizzazione delle forme associative anche rispetto alla loro distribuzione territoriale.

3. Ulteriori risorse finanziarie sono erogate all'associazionismo artigiano di garanzie e/o direttamente a favore delle imprese artigiane da parte del sistema camerale della Toscana, sulla base di intese tra Regione ed Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana.

ARTICOLO 4

(Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento)

1. Nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo e in particolare del programma obiettivo politica dell'impresa, degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione e di eventuali direttive del Consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, entro il mese di aprile di ciascun anno:

- a) l'importo, per singole annualità, del contributo previsto dalla lett. a) del precedente art. 3, comma 1, tenendo conto:
 - 1) dei volumi di credito che si intende attivare con il contributo regionale;
 - 2) della percentuale degli esborsi subiti dall'Artigiancredito Toscano nell'anno precedente per insolvenze dei soci delle Cooperative e Consorzi associati;
 - 3) delle variazioni per eccesso o per difetto delle perdite effettivamente subite dall'Artigiancredito Toscano rispetto al contributo erogato ai fini della conseguente compensazione;
 - 4) degli importi comunque introitati dall'Artigiancredito Toscano a seguito di azioni di recupero, sia in linea capitale che in conto interessi, relative ad insolvenze, nonché da disponibilità derivanti da estinzioni anticipate di prestiti o per qualsiasi altra causa;
- b) l'importo del contributo previsto dalla lett. b) del precedente art. 3, comma 1, tenendo conto:
 - 1) che l'intervento regionale sui fondi non superi il 50% del Fondo, dovendo l'altro 50% essere assicurato dalle Cooperative e Consorzi;
 - 2) che la natura dell'intervento di concessione delle garanzie sia sussidiaria;
 - 3) di ogni altro elemento utile ad una gestione ottimale anche in relazione ai contenuti delle convenzioni previsti dal successivo articolo 5;
- c) l'importo del contributo previsto dalla lett. c) del precedente art. 3, comma 1, tenendo conto:
 - 1) dei programmi di attività diretti alla assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi nonché alla attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti che l'Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale;
 - 2) delle attività tecniche, e/o istruttorie che l'Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal comma 2 del precedente art. 2;
- d) l'importo dei contributi di cui alla lett. d) del precedente art. 3, comma 1, adottando contestualmente appositi specifici programmi anche su proposta dell'Artigiancredito Toscano;
- e) per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'importo del contributo di cui alla lett. a) del comma 2 del precedente art. 3 che non

puo' superare l'ammontare corrispondente a tre volte il capitale sociale sottoscritto dalle Cooperative e Consorzi aderenti;

f) per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'importo dei contributi di cui alla lett. b) del comma 2 del precedente art. 3 finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attivita', nonche' l'importo dei contributi finalizzati al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest'ultimo costituisca l'unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell'atto di cui alla lettera b), del comma 2 dell'art. 3. La liquidazione dei contributi avviene a seguito di presentazione dell'atto di fusione. Per la definizione del contributo, l'Artigiancredito Toscano presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sul numero e tipologia delle fusioni realizzabili nell'anno.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma precedente, stabilisce il procedimento di presentazione delle domande e della relativa documentazione, il procedimento di impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli obblighi di periodica comunicazione e rendicontazione:

- a) dello stato di utilizzo dei contributi;
- b) delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito da parte dell'Artigiancredito Toscano conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6;
- c) del corretto adempimento da parte dell'Artigiancredito Toscano e delle Cooperative e Consorzi associati di tutti gli obblighi di legge previsti per le forme associative e per le specifiche funzioni svolte in ambito creditizio.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'attivita' svolta nell'anno precedente dall'Artigiancredito Toscano.

ARTICOLO 5 (Convenzioni)

1. I contributi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3, sono utilizzati dall'Artigiancredito Toscano nelle forme stabilite da convenzioni stipulate fra l'Artigiancredito stesso e gli Enti creditizi, sulla base di appositi schemi di convenzioni approvati dalla Giunta regionale.

2. Le convenzioni intese ad utilizzare i fondi previsti dal precedente art. 3, comma 1, lett. a), finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate alle singole

Cooperative e Consorzi, prevedono che:

- a) siano prestate garanzie primarie nella misura non superiore al 50% sulle operazioni di credito assistite dall'Artigiancredito Toscano;
- b) l'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a quello stabilito anno per anno dalla delibera della Giunta regionale di cui al precedente art. 4 e sia comunque rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa e Consorzio;
- c) la relativa durata non ecceda i 60 mesi;
- d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra l'Artigiancredito Toscano e la Cooperativa o Consorzio interessato avvenga nella misura percentuale rispettivamente del 60% e del 40%.
- e) alla copertura della suddetta percentuale del 40% a carico delle singole Cooperative o Consorzi sia provveduto con versamenti all'Artigiancredito Toscano antecedenti alla concessione delle garanzie a favore dei soci;
- f) l'Artigiancredito Toscano si impegni a comunicare agli Istituti di Credito convenzionati il volume di credito attivabile da parte di ogni singola Cooperativa o Consorzio nonché le relative variazioni;
- g) la regolamentazione dell'erogazione degli eventuali contributi in conto interesse.

3. Le convenzioni intese ad utilizzare i fondi previsti dal precedente art. 3, comma 1, lett. b), finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate alle singole Cooperative e Consorzi, prevedono che:

- a) siano prestate garanzie sussidiarie nella misura non superiore al 50% sulle operazioni di credito assistite dall'Artigiancredito Toscano;
- b) l'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a quello stabilito anno per anno dalla delibera della Giunta regionale di cui al precedente art. 4 e sia, comunque, rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa e Consorzio;
- c) la relativa durata non ecceda i 120 mesi;
- d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra l'Artigiancredito Toscano e la Cooperativa o Consorzio interessato avvenga nella misura percentuale rispettivamente del 50%;
- e) alla copertura della suddetta percentuale del 50% a carico delle singole Cooperative o Consorzi sia provveduto con versamenti, anche per tranches, all'Artigiancredito Toscano antecedenti alla concessione delle garanzie a favore dei soci;
- f) l'Artigiancredito Toscano si impegni a comunicare agli Enti creditizi convenzionati il volume di credito attivabile da parte di ogni singola Cooperativa o Consorzio e le relative variazioni;

g) la regolamentazione dell'erogazione degli eventuali contributi in conto interesse.

Titolo III

STATUTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI GARANZIA

ARTICOLO 6

(Statuto dell'Artigiancredito Toscano)

1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l'Artigiancredito Toscano provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) fini di mutualità e scopo non di lucro;
- b) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito alle entità della loro base associativa,
- c) compiti di rappresentanza delle Cooperative e Consorzi associati nei confronti della Regione Toscana, oltre ai compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;
- d) presenza nel Consiglio di Amministrazione di due membri in rappresentanza della Regione Toscana e di un membro in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- e) presenza nel Consiglio di Amministrazione di due membri, uno per ciascuna Associazione dell'Artigianato maggiormente rappresentative, nominati dalla Commissione Regionale per l'Artigianato;
- f) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
- g) designazione da parte della Regione Toscana dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del DLgs 27.1.1992, n. 88.

2. In ogni caso, ad esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, la maggioranza dei componenti degli organi sociali è nominata dalle Cooperative e Consorzi per almeno i due terzi.

3. La Giunta regionale designa i membri di cui al comma 1, lett. d), tra i funzionari regionali con particolare esperienza in materia di artigianato e di credito. Il Consiglio regionale designa i membri di cui al comma 1, lett. g), con voto limitato a due.

ARTICOLO 7

(Statuto delle Cooperative e dei Consorzi)

1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, le Cooperative ed i Consorzi provvedono, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) fini di mutualita' e scopi non di lucro;
- b) presenza di imprese non artigiane nei limiti massimi previsti dall'art. 6 della legge 8.8.1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- c) diritto di voto negli organi sociali riferito alla persona dei soci e non alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale;
- d) designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Tecnico da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- e) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
- f) designazione del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Provincia nel cui territorio ha sede la Cooperativa o il Consorzio, scelto fra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del DLgs 27.1.1992, n. 88.
- g) osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni all'Artigiancredito Toscano da parte della Cooperativa o Consorzio associato, e rispetto, entro le linee di sviluppo approvate annualmente dall'Assemblea dei soci dell'Artigiancredito Toscano, delle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Artigiancredito Toscano per la gestione dei fondi regionali.

Titolo IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 8

(Norme transitorie e finali)

1. Sino alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 5 restano valide le convenzioni attualmente in essere tra il Consorzio regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia e gli Enti creditizi.

2. E' abrogata la legge regionale 16.2.1987, n. 12, fermo restando le obbligazioni e gli impegni in corso.

ARTICOLO 9

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri della presente legge decorrenti dall'anno 1995 si fa fronte per tale anno con gli stanziamenti iscritti nei cap. 13348, 13350 e 13351 del Bilancio 1995 e, per gli anni successivi, con leggi di bilancio.